



ORIGINALE

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE SOGGERRE - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Udienza pubblica in  
data 10/4/2008

OGGETTO  
Riapertura di fallimento

R.G.N.7723/2004  
cron. 16656  
Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Donato Plenteda	Presidente
dott. Renato Rordorf	Consigliere
dott. Aniello Nappi	Consigliere
dott. Stefano Schirò	Consigliere
dott. Alberto Giusti	Consigliere

16656/08

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Francesco Manna, domiciliato in Roma, via Manfredi  
17, presso l'avv. C.Conti, che lo rappresenta e di-  
fende, come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

Contro

Fallimento del Consorzio Aventino,

- intimato -

avverso

844  
2008

il decreto della Corte d'appello di Roma, depositato il 29 gennaio 2004

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

Udite le conclusioni del P.M., dr. U. Apice, che ha chiesto il rigetto del ricorso con eventuale correzione della sentenza.

### **Svolgimento del processo**

Francesco Manna ricorre per cassazione contro il decreto con il quale la Corte d'appello di Roma ha ribadito il rigetto della sua richiesta di riapertura del fallimento del Consorzio Aventino, chiuso il 27 novembre 1997 per mancanza di attivo.

Il ricorso è inammissibile per inoppugnabilità del provvedimento di diniego della riapertura del fallimento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, il decreto, con il quale la Corte d'appello, in sede di reclamo, rigetti l'istanza del creditore di riapertura del fallimento, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che detto provvedimento non incide in via sostanziale e definitiva sul diritto del creditore, il quale può riproporre la propria istanza ovvero anche agire in sede ordinaria, con

azione di accertamento o di condanna (Cass., sez. I, 11 luglio 1985, n. 4119, m. 441645, Cass., sez. un., 19 novembre 1996, n. 10095, m. 500610).


In mancanza di difese da parte del fallimento intimato, non v'è pronuncia sulle spese.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 10 aprile 2008

Il Presidente



Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)



IL CANCELLIERE

*Stella Rana*

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Civile**

Depositato in Cancelleria  
196/U. 2008

IL CANCELLIERE